



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 109 del 17 giugno 2015

PREC 244/14/F

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da RAP S.r.l. – Procedura aperta per la fornitura mediante accordo quadro di dispositivi di protezione individuale per motoseghista – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 124.250,00 (lotto 1) – S.A.: Ente Foreste della Sardegna

Specifiche tecniche

E' legittima la decisione della stazione appaltante di non stipulare il contratto con l'aggiudicataria in quanto abbia ritenuto che le forniture offerte in sostituzione di quelle dovute e non più in produzione non siano conformi alle caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico a pena di esclusione.

Art. 68, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 79237 del 14.07.2014 presentata da RAP S.r.l. nell'ambito della procedura di affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale per motoseghista (n. 300 salopette e n. 300 giacche di sicurezza), con la quale l'impresa, unica concorrente e aggiudicataria provvisoria, lamenta la decisione della stazione appaltante di non stipulare il contratto e di incamerare la cauzione provvisoria in ragione della circostanza che i dispositivi offerti in gara dall'istante sarebbero stati messi fuori produzione, mentre i dispositivi offerti dall'aggiudicataria in sostituzione sarebbero non conformi al progetto tecnico, con particolare riguardo al colore dei dispositivi stessi;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 2.10.2014;

VISTE le memorie delle parti;

VISTO l'art. 4.1 del capitolato tecnico secondo cui gli articoli offerti oggetto della fornitura dovevano «a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima» dal capitolato stesso «e ciò



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati» ivi incluso il colore verde/arancio indicato tra le caratteristiche minime degli articoli;

VISTA la Determinazione n. 277 del 30.07.2014 con la quale l'Ente Foreste Sardegna ha deliberato di non procedere alla stipula del contratto ritenendo, rispetto alle forniture offerte dall'istante, che trattasi «non di piccole variazioni migliorative degli stessi articoli oggetto di valutazione ma di articoli diversi, la cui accettazione comporterebbe un ingiustificabile vulnus al principio della immutabilità dell'offerta alla par condicio rispetto ai potenziali partecipanti nel caso in cui i requisiti richiesti fossero stati diversi» e ritenendo, altresì, «violata anche la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 10 parte C del disciplinare di gara che conteneva l'impegno a garantire l'invarianza di foggia e modellistica degli articoli proposti, per tutta la durata dell'accordo quadro»;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che, come indicato in Cons. Stato, sez. V, 15.07.2013, n. 3851, «i soggetti aggiudicatori godono di ampia discrezionalità nell'elaborare le specifiche tecniche, giacché con esse vengono definite le caratteristiche della prestazione dedotta nel contratto posto a gara e dunque le esigenze funzionali cui detta prestazione è destinata a soddisfare»;

RITENUTO che, in quanto le forniture offerte dall'aggiudicatario siano risultate non conformi alle caratteristiche minime richieste nel capitolato a pena di esclusione, la decisione dell'ente aggiudicatore di non addvenire alla stipula del contratto appare legittima in virtù del principio di *par condicio* dei concorrenti e considerato che le caratteristiche minime richieste, inclusa la colorazione delle divise destinate al personale motoseghista, risultano non lesive della concorrenza né irragionevoli, bensì espressione dell'ampia discrezionalità spettante alla stazione appaltante *ex art. 68, d.lgs. 163/2006* e (in tal senso, anche: parere di precontenzioso n. 19 del 5.08.2014);

il Consiglio



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia legittima la decisione della stazione appaltante di non stipulare il contratto con l'aggiudicataria in quanto abbia ritenuto che le forniture offerte in sostituzione di quelle dovute e non più in produzione non siano conformi alle caratteristiche minime richieste nel capitolato tecnico a pena di esclusione.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015

Il Segretario Rosetta Greco